

Riferimenti normativi e circolari ministeriali circa la pandemia COVID-19 di interesse per gli Enti Erogatori della Rete Territoriale (aggiornamento 28/12/2021)

In considerazione della recente diffusione della nuova variante VOC B.1.1.529 (OMICRON), si richiama da subito la **circolare del Ministero della Salute n. 0054258-26/11/2021-DGPRES-DGPRES-P** che raccomanda di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento (in caso di viaggiatori provenienti da Paesi a rischio e i loro contatti e in caso di focolai con rapido e anomalo incremento di casi) e di applicare, in caso di conferma della variante Omicron, le misure già previste per la variante Beta dalla **circolare ministeriale n. 0036254-11/08/2021-DGPRES-DGPRES-P**. Al riguardo, dovrà intendersi conseguentemente aggiornata la tabella "Linee di indirizzo per l'utilizzo appropriato dei tamponi per la ricerca di SARS-CoV-2 e relativi oneri" allegata alla nota DGW Protocollo G1.2021.0065064 del 22/11/2021). Si rimanda all'**Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre 2021** in riferimento a nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero e alla **circolare ministeriale n. 0026081-18/12/2021-DGPROGS-DGPROGS-P** che sollecita un rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell'attuale fase epidemica.

Preme citare anche la **circolare del Ministero della Salute n. 0050269-04/11/2021-DGPRES-DGPRES-P** che ha fornito indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA, la **circolare n. 0053312-22/11/2021-DGPRES-DGPRES-P** che ha aggiornato l'intervallo minimo per la somministrazione della dose "booster" a cinque mesi (150 giorni) ulteriormente ridotto a quattro mesi (120 giorni) con la **circolare n. 0059207-24/12/2021-DGPRES-DGPRES** (nelle more che il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 confermi la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale prevista dal 10/01/2022), la **circolare n. 0053886-25/11/2021-DGPRES-DGPRES-P** che raccomanda la somministrazione della dose "booster" a partire dai 18 anni di età, Raccomandazione ulteriormente estesa, con la **circolare n. 0059179-24/12/2021-DGPRES-DGPRES**, a tutti i soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti di età 12-15 anni con elevata fragilità. Si rimanda alle **circolari del Ministero della Salute n. 0056429-07/12/2021-DGPRES-DGPRES-P** e **n. 0058012-16/12/2021-DGPRES-DGPRES-P** in riferimento alla vaccinazione per la fascia di età 5-11 anni.

In merito alle dosi e tempistiche per la somministrazione di vaccino anche dopo la guarigione da COVID-19, si rammentano le circolari del Ministero della Salute n. 0008284-03/03/2021-DGPRES-DGPRES-P ad oggetto "*Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2.*", n. 0032884-21/07/2021-DGPRES-DGPRES-P ad oggetto "*Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2*" e n. 0040711-09/09/2021-DGPRES-DGPRES-P ad oggetto "*Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con scheda vaccinale a due dosi*". Da ultimo si segnala anche la **circolare del Ministero della Salute n. 0056052-06/12/2021-DGPRES-DGPRES-P** che riporta chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2.

Infine, si richiama la circolare ministeriale **n. 0053922-25/11/2021-DGPRES-DGPRES-P** che ha prorogato la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-

SARS-CoV-2/COVID-19 al 31/12/2021, ulteriormente prorogata al 31/01/2022 con la n. **0059069-23/12/2021-DGPRES-DGPRES**.

La **legge 19 novembre 2021, n. 165** "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", ha fornito significativi aggiornamenti, tra i quali si segnala l'inserimento dei seguenti articoli:

- Art. 3-bis:

Introduce l'art. 9-octies al DL n. 52/2021: <<Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste...(omissis)... Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro>>.

Si precisa che:

- l'applicazione della suddetta norma deve intendersi limitata ai casi di lavoratori per i quali non è già previsto specificamente l'obbligo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (vedi oltre);
- è stata data la possibilità ai lavoratori (sia pubblici che privati) di consegnare copia della propria Certificazione Verde COVID-19 al datore di lavoro, così da esonerarli dai controlli per tutta la durata di validità della certificazione stessa (salvo aggiornamenti introdotti con DPCM 17 dicembre 2021, di cui oltre);
- per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell'obbligo della Certificazione Verde COVID-19 compete all'utilizzatore.

- Art. 3-quater:

<<1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica>>.

Come già anticipato (cfr. nota DGW Protocollo G1.2021.0068603 del 14/12/2021), il **Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172** ad oggetto "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" ha apportato modifiche

significative al Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 e al Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. In particolare, si citano:

- Art. 1, comma 1, a):

<<L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute>>;

- Art. 1, comma 1, b):

La verifica, entro definite tempistiche, dello stato di avvenuta vaccinazione obbligatoria o la verifica di condizioni alternative specificamente normate (esempio: esenzione alla vaccinazione, ecc.) e gli adempimenti conseguenti:

- per gli esercenti le professioni sanitarie sono in capo esclusivamente ai rispettivi Ordini;
- per gli operatori di interesse sanitario e per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis del DL n. 44/2021, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità sono in capo ai Responsabili delle Strutture in cui prestano servizio. Quest'ultimi potranno acquisire <<le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il Decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 9, comma 10, del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87>> che è stato ulteriormente aggiornato al riguardo dal DPCM 17 dicembre 2021 (vedi oltre).

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo alla vaccinazione e la stessa può essere omessa o differita.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita:

- il datore di lavoro adibisce i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo vaccinale <<a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2>>;
- nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo vaccinale <<adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali...>>.

- Art. 2 comma 1:

Dal 15 dicembre 2021, entro il termine di validità delle Certificazioni Verdi COVID-19, l'obbligo vaccinale è stato esteso, tra altre categorie di professioni, anche al << personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis>> del DL n. 44/2021. Anche per questo personale, quindi, se non già rientrante nella fattispecie degli esercenti le

professioni sanitarie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: personale amministrativo di Strutture ospedaliere o ambulatoriali o per l'erogazione di cure domiciliari, ecc.), sono in capo ai Responsabili delle Strutture in cui prestano servizio la verifica dello stato di avvenuta vaccinazione obbligatoria o la verifica di condizioni alternative specificamente normate (esempio: esenzione alla vaccinazione, ecc.) e gli adempimenti conseguenti. Si sottolinea nuovamente che la norma prevede che tali verifiche siano estese anche agli esterni solamente se svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività in strutture che ospitano persone in situazione di fragilità.

- Art. 3:
A decorrere dal 15 dicembre 2021, la durata della validità della Certificazione Verde COVID-19 non sarà più di 12 mesi ma sarà di 9 mesi <<a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario>> o dalla <<somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo primario>> e anche in caso di somministrazione di vaccino avvenuta successivamente alla guarigione da COVID-19 [durata ulteriormente aggiornata con DL 24/12/2021 n. 221 – vedi oltre].
- Art. 5 e art. 6:
L'introduzione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. Green Pass rafforzato o super Green Pass) nelle zone gialla e arancione (e transitoriamente anche nelle zone bianche dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, con proroga fino alla fine dello stato di emergenza per effetto di DL 24/12/2021 n. 221 – vedi oltre), ha innovato la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, ma non ha espressamente modificato quanto disposto dall'art. 1-bis (Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice) del DL n. 44/2021 né l'art. 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie) e l'art. 2-quater (Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali) del DM n. 52/2021, assunto che le disposizioni vigenti che regolamentano le entrate di accompagnatori/visitatori/familiari nelle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché le uscite programmate degli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali già prevedono rimodulazioni in capo alle Direzioni sanitarie/responsabile medico, funzionali al mutevole contesto epidemiologico in atto e alle peculiarità cliniche degli ospiti/pazienti ovvero le Direzioni Sanitarie devono adottare le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. [Le disposizioni per l'accesso dei visitatori alle suddette strutture sono state innovate, con decorrenza 30/12/2021, dal DL n. 221/2021 – vedi oltre].

Il DPCM 17 dicembre 2021 *“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172”* ha apportato, tra l'altro, ulteriori innovazioni circa le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica della validità delle Certificazioni Verdi COVID-19 e dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2. In particolare:

- Art. 1, comma 1, g):

<<Nel caso in cui il lavoratore...(omissis)... consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l'applicazione mobile...(omissis)... ovvero mediante le modalità automatizzate...>>;

- Art. 1, comma 1, h):

<<Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento ...(omissis)... e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica...(omissis)... esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle suddette certificazioni>>;

- Art. 1, comma 1, l):

Il Ministero della Salute rende disponibili specifiche funzionalità, che consentono una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC:

- ai responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021 ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni;
- ai responsabili delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il personale diverso da quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;

Le funzionalità di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale sono attivate previa richiesta del datore di lavoro dei soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo vaccinale e sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto dello stesso. Se il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nelle strutture di cui sopra non coincide con il responsabile delle stesse, quest'ultimo deve essere delegato dal medesimo datore di lavoro ad effettuare la predetta verifica. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni, nonché nelle strutture di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, è effettuata mediante esibizione da parte degli stessi ai responsabili delle strutture, o loro delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai

medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Si riconferma che il processo di verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie è in capo ai relativi Ordini, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali. Qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, che determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro o alla struttura che nell'ambito dell'azienda esercita le funzioni di datore di lavoro.

Il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", ha introdotto o modificato alcune disposizioni, tra le quali si citano:

- art. 1, comma 1:
Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
- Art. 3, comma 1:
Con decorrenza 01/02/2022, passa da nove a sei mesi la durata delle Certificazioni Verdi COVID-19 rilasciate dopo avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, e rilasciate a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- Art. 4, comma 1:
Con decorrenza 25/12/2021 fino al 31/12/2021 anche in zona bianca è ripristinato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto [in tal senso deve quindi intendersi aggiornata la nota DGW Protocollo G1.2021.0063519 del 10/11/2021];
- Art. 7, comma 1, 2 e 3:
A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 è consentito esclusivamente:
 - ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;
 - ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Nelle more della modifica del DPCM 17 giugno 2021, è autorizzata la verifica del possesso delle certificazioni Verdi COVID-19 in formato cartaceo;

- Art. 9:
L'esecuzione dei test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente previsti ai sensi del DL 23 luglio 2021, n. 105, sono prorogati al 31/03/2022.

Sintesi della situazione epidemiologica Regione Lombardia al 23/12/2021

Casi positivi degli ultimi 7 giorni: 51.456

Incidenza per 100000/ab negli ultimi 7 giorni: 513

Totale positivi da inizio epidemia 1.032.211 di cui ad oggi così suddivisi:

Nota: tra parentesi differenza rispetto al giorno precedente

94.455 (+12.769) a domicilio (di cui 1.492 (+120) con almeno un passaggio in ospedale)

901.327 guariti (+45)

34.859 deceduti (+45)

1.408 ricoverati NON in terapia intensiva (+56)

% occupazione letti di Area Medica per pazienti COVID-19: 13,8%[totale PL: 10.237]

162 ricoverati in terapia intensiva (-2)

% occupazione letti in Terapia intensiva: 10,6% [totale PL: 1.530]

Incidenza per provincia settimanale per provincia al 23/12(nuovi casi ogni 100.000 abitanti)

BG 273

BS 326

CO 408

CR 330

LC 304

LO 613

MN 366

MI 656

MB 563

PV 456

SO 321

VA 496

Rt Sintomi (metodologia ISS dato al 23.12) 1,12

Rt Ospedaliero (metodologia ISS dato al 23.12) 1,12

Si ricorda che la valutazione del rischio regionale è realizzata dal Ministero della Salute settimanalmente e accessibile a tutti tramite il sito

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto> nella sezione **Monitoraggio e indicatori di rischio**